



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2008

Introduzione dell'articolo 609-*ter*.1 del codice penale,
concernente il reato di molestie assillanti

ONOREVOLI SENATORI. - La violenza contro le donne è forse, tra le violazioni dei diritti umani, quella più vergognosa.

Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace» (Kofi Annan, Segretario generale delle Nazioni Unite, 25 novembre 2000). Ancora oggi queste parole risultano più che mai attuali.

L'Italia, grazie a una lunga battaglia delle donne, si è dotata soltanto da pochi anni di una legislazione per il perseguimento dei reati di violenza sessuale. La legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha rappresentato un passaggio fondamentale di questo percorso: riconoscendo che la sessualità è uno dei «veicoli» attraverso i quali si esprime la personalità umana, una modalità di «comunicazione» interpersonale, essa attribuisce alla violenza sessuale la gravità e la «dignità» di reato contro la persona.

Mentre, infatti, i «delitti sessuali» nell'originario codice Rocco rientravano tra i «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume», è solo con la legge n. 66 del 1996 che essi ottengono l'attuale collocazione, all'interno del libro secondo del codice penale, nell'ambito del titolo XII dedicato ai «delitti contro la persona», al capo III recante «dei delitti contro la libertà individuale». La violenza sessuale non è più vista come una lesione ad «inafferrabili e vaghi interessi pubblici e sociali sovrastanti quelli delle persone offese dalle violenze sessuali» (Coppi F., «*I reati sessuali*», Torino, 2000), ma come un'offesa diretta ed immediata a diritti fondamentali ed esclusivi dell'individuo. Non è la moralità pubblica ad essere offesa, ma la persona e ad essere violato è il diritto di

ognuno di determinarsi con assoluta libertà in campo sessuale.

La legge n. 66 del 1996 ha costituito una grande conquista di civiltà per il nostro Paese permettendo di far emergere il fenomeno e, incoraggiando la denuncia da parte delle donne, ha reso possibile il diffondersi di centri e di case antiviolenza su gran parte del territorio nazionale, associazioni di donne che svolgono un'importante funzione di accoglienza, soccorso e assistenza delle vittime, anche durante i processi.

Tuttavia, nonostante i passi in avanti compiuti, continuano ad allarmare i fatti di cronaca, anche recenti, che evidenziano come la violenza sessuale sia tuttora diffusa, anche nelle odiose ed efferate forme del «branco».

«I reati sessuali costituiscono un problema molto serio nelle società occidentali (...) mentre vi sono difficoltà nello stimare la diffusione degli abusi sessuali, è dimostrato quanto sia grave l'incidenza di queste aggressioni sull'intera vita delle vittime e delle loro famiglie», così si esprimono Marshall e Anderson, medici canadesi fautori di un programma clinico per il trattamento degli aggressori sessuali in ambiente comunitario e carcerario (Marshall W.L.-Anderson D.-Fernandez Y., in *Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali*, Centro Scientifico, 2001).

Il reale livello di incidenza di tale tipologia di reati è a tutt'oggi difficile da stimare, perché frequentemente non vengono denunciati, soprattutto nei casi di molestia o violenza su minori e in quelli di stupro, dove si riscontra una «cifra nera» maggiore che non in altri settori.

Ciononostante, a decorrere dagli anni Novanta, studi statistici rilevano un incremento del numero delle denunce di reati di violenza

sessuale (dalle circa 1.000 unità annue degli anni Settanta e Ottanta, alle circa 1.500 unità degli anni Novanta); «l'aumento delle denunce rappresenta il prezzo che la donna paga per il raggiungimento della libertà sessuale» (Traverso-Manna, *Analisi statistica e considerazioni criminologiche sulle denunce di violenza carnale in Italia nel periodo 1982-1987*, in «Rassegna italiana di criminologia», 1991).

Quando il reato sessuale viene perpetrato da un aggressore non conosciuto dalla vittima, studi statistico-criminologici descrivono il profilo del delinquente sessuale come quello del maschio celibe di età intorno ai trentacinque anni, spesso con basso livello di scolarizzazione. Il non esser mai stato sposato può essere un'importante variabile nella prognosi di recidiva, in quanto il soggetto ha spesso scarso interesse a sviluppare relazioni permanenti con una donna.

Nei reati sessuali, una forte causalità è spesso attribuibile anche a «fattori di stato» (e non «di tratti») quali la rabbia, la poca autostima e la scarsa empatia per la vittima, fattori purtroppo «pressoché invisibili alle abituali rilevazioni attuabili» (Ferracuti S., *Il delinquente persistente*, in «Rassegna italiana di criminologia», vol. XI-XII, 2000-2001).

Mentre la medicina si interessa di approfondire e scandagliare gli «impulsi» appartenenti alla sfera istintiva e difficilmente controllabili dalla funzione volitiva, la giurisprudenza è ferma all'esame delle funzioni superiori dell'intelletto: intelletto e volontà.

Approcci interdisciplinari evidenziano come «agire sulla prevenzione e/o riduzione della recidiva e sulla tutela della vittima non possa prescindere dall'approfondita conoscenza dei fattori che identificano situazioni di rischio favorevoli alla reiterazione del comportamento abusante» (De Leo G.-Cuzzocrea V.-Di Tullio D'Elisiis M.S.-Lepri G.L., *L'abuso sessuale sui minori*, in «Rassegna penitenziaria e criminologia», 2001).

Nella categoria criminale rientrano anche alcuni *serial killer* che uccidono più persone in momenti successivi, individui nei quali si manifesta con particolare evidenza la pochezza del piacere sessuale nell'atto perverso, poiché a predominare è una violenza carica di odio e di rabbia, il ripetersi nell'individuo di una motivazione costruita da una sadica e distruttiva associazione di sesso e morte (Introna F., *Sexuals offenders: Spunti di criminologia e di psicopatologia forense*, in «Rivista italiana di medicina legale», 2002).

In generale, rispetto ad autori di altri tipi di reato, in chi ha scontato la condanna per un reato sessuale si riscontra una minore percentuale di recidiva.

Tuttavia, quando la reiterazione avviene, essa riguarda un numero di individui non numerosi ma normalmente plurirecidenti e le violenze, in tali situazioni, avvengono per lo più in ambito domestico e nei rapporti di coniugio.

Incentrandosi la tutela penale attorno al concetto di libertà sessuale come diritto della persona, è evidente come tale diritto non venga degradato in presenza di un rapporto coniugale.

La gran parte della letteratura internazionale e alcuni recenti progetti europei in tema di maltrattamenti, abusi e violenza sessuale, mettono in luce come il fenomeno persista in determinate forme e tipologie: l'incremento riguarda in particolare i maltrattamenti domestici e in ambito familiare, ed è in crescita un aspetto «inedito» di vessazione, il cosiddetto *stalking*.

Da una ricerca curata dall'associazione Differenza Donna - effettuata su un campione di 68 donne della provincia e del comune di Roma che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel periodo compreso fra giugno 1999 e dicembre 2000 - si evince che: con riferimento alle donne che hanno subito violenza, per il 36,8 per cento dei casi l'autore della persecuzione è l'ex-convivente o fidanzato, negli altri 63,2 per cento dei casi l'ex-

marito; quindi la persecuzione, fisica, verbale o psicologica, avviene nella maggior parte dei casi da parte dell'*ex-partner* anche dopo la separazione.

Secondo una ricerca dell'Istituto nazionale di statistica presentata nel novembre 2005 da Laura Linda Sabbadini, sugli abusi sessuali sulle donne in Italia, solo un quarto degli stupri avviene per strada e solo nel 18 per cento dei casi il violentatore è sconosciuto alla vittima. La violenza sessuale sulle donne ha per complice le mura domestiche. A essere oggetto di uno stupro o un tentato stupro è il 2,6 per cento delle donne fra 14 e 59 anni di età. La strada è il luogo delle violenze nel 27 per cento dei casi. In tre casi su quattro l'abuso sessuale, tentato o realizzato, ha per protagonista un familiare, un amico, un parente. Il 3,1 per cento delle donne nel corso della vita lavorativa è stato sottoposto a ricatti sessuali sul posto di lavoro: l'1,8 per cento per essere assunto e l'1,8 per cento per mantenere il posto di lavoro o avanzare di carriera. Il 55,6 per cento ha finito con il cambiare lavoro volontariamente, solo il 4,4 per cento ha continuato a lavorare, il 3,5 per cento è stato licenziato. Sono per lo più le donne con titolo di studio elevato a essere vittime di ricatti sessuali nel corso della vita: le donne che presentano il tasso di vittimizzazione più basso hanno infatti al massimo la licenza elementare (1,3 per cento). Il nord-est e le isole presentano il minore numero di vittime, così come i comuni più piccoli e medio-piccoli. Inoltre, quando una donna subisce un ricatto sessuale, nel 77,1 per cento dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro.

Anche l'Osservatorio di Telefono rosa rivela, su un campione di segnalazioni del 2005, che la violenza sulle donne è soprattutto un fenomeno casalingo e che l'aumento della violenza tra le mura domestiche è legato anche all'aumento di uso di alcol (11,2 per cento) e di droghe (4,8 per cento). La donna risulta più esposta a situazioni a rischio, anche a causa delle difficoltà econo-

miche che la vedono in svantaggio e della carenza dei servizi sociali. Quanto al profilo della vittima della violenza, il più tipico è quello della donna coniugata tra i 35 e i 54 anni di età, con figli, casalinga (24,7 per cento) o impiegata (20,7 per cento) o appunto disoccupata (14,9 per cento), e con un diploma di scuola media superiore.

In relazione a questo complesso fenomeno è utile avere a mente il quadro legislativo e l'evoluzione normativa in materia di maltrattamenti in Italia. Tra i reati, previsti dal codice penale, riconducibili a casi di maltrattamenti:

percosse (articolo 581 del codice penale), reato punibile con una pena fino a sei mesi di reclusione;

lesione personale (articolo 582 del codice penale), reato punibile da tre mesi a tre anni di reclusione e procedibile a querela di parte se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni;

lesione personale grave (articolo 583, primo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito con la reclusione da tre a sette anni;

lesione personale gravissima (articolo 583, secondo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito fino a dodici anni di reclusione;

omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), reato punibile con la reclusione da dieci a diciotto anni;

omicidio con dolo (articolo 575 del codice penale), reato punibile con anni di reclusione non inferiori a ventuno;

ingiuria (articolo 594 del codice penale), reato procedibile a querela di parte;

violenza privata (articolo 610 del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punibile fino ad anni quattro di reclusione;

minaccia (articolo 612 del codice penale), reato a querela di parte o procedibile d'ufficio a seconda della modalità della minaccia (ad esempio con armi);

maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), reato sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato può manifestarsi con qualsiasi comportamento commissivo od omissivo tendente a infliggere sofferenze (Cassazione penale, sezione VI, 16 maggio 1996; Manente, 2002) ed è costituito da una molteplicità di comportamenti per ognuno dei quali sia presente nell'aggressore la volontà di maltrattare la vittima dal punto di vista fisico, psicologico, morale o sessuale.

Con l'approvazione della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», sono stati introdotti nel nostro ordinamento civile e penale strumenti innovativi volti a contrastare il problema della violenza familiare e garantire una rapida, anche se temporanea, tutela di chi subisce violenza all'interno delle mura domestiche. Tale legge prevede che sia l'autore della violenza a doversi allontanare dal domicilio familiare, evitando così che sia la vittima a doversi rifugiare in un luogo sicuro e protetto per sottrarsi alle condotte violente del *partner* e salvaguardare se stessa e i suoi eventuali figli. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 2001, in ambito penale l'esigenza di tutela poteva essere garantita dall'applicazione di alcune misure cautelari come il divieto o l'obbligo di dimora (articolo 283 del codice di procedura penale) o la custodia cautelare in carcere (articolo 285 del codice di procedura penale), mentre in sede civile l'unico percorso per ottenere l'allontanamento del coniuge violento era quello della separazione. Ma in tale caso l'adozione da parte del giudice civile di provvedimenti provvisori e urgenti (fra cui l'assegnazione della casa e l'eventuale mantenimento) prevedeva tempi spesso troppo lunghi; rimanevano inoltre escluse dall'applicazione di tali provvedimenti tutte le coppie di fatto.

Sotto il profilo penale è stata introdotta una nuova misura cautelare (allontanamento

dalla casa familiare, articolo 1 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce l'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale), consistente nell'obbligo di «lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede». All'interno di queste disposizioni il giudice penale può poi impartire anche specifiche prescrizioni, «qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti» (comma 2 del citato articolo 282-*bis*), come ad esempio il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati ovvero a luoghi «abituamente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti».

Sotto il profilo civile, invece, è stata istituita una nuova azione avente ad oggetto l'«ordine di protezione contro gli abusi familiari» (articolo 2 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce gli articoli 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile) nei casi in cui la condotta del coniuge o del convivente «è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». Sulla base dell'articolo 3 della legge in oggetto, che introduce l'articolo 736-*bis* del codice di procedura civile, possono essere impartiti diversi ordini di protezione, fra cui quello dell'allontanamento dalla casa familiare nei casi e nelle modalità previsti per l'azione penale, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare o di altre associazioni che abbiano come forma statutaria il sostegno e l'accoglienza dei soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, l'obbligo da parte della persona allontanata di versare un assegno periodico a favore delle persone conviventi che a seguito dell'allontanamento rimangono prive di mezzi adeguati (anche direttamente dal datore di lavoro, ove previsto dalla legge).

Tale legge costituisce una valida risposta per quelle donne che per sfuggire alla vio-

lenza sono costrette ad andare via di casa con i figli. Le associazioni non governative che gestiscono i centri antiviolenza e, in particolar modo, gli uffici legali dei centri fanno ampiamente ricorso a questa legge che viene recepita e applicata da giudici civili e penali con riscontri positivi di tutela, anche se temporanea, dei soggetti maltrattati.

Dal quadro esaminato emerge non tanto la mancanza di strumenti legislativi quanto la necessità di rafforzare le strategie di contrasto, di riduzione e di prevenzione di un fenomeno in preoccupante crescita.

A tal fine, il presente disegno di legge mira a un potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, mediante l'introduzione nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato, l'articolo 609-ter.1, recante misure per contrastare in modo specifico il fenomeno delle «molestie assillanti», cosiddetto *stalking*. In Italia non esiste ancora una fattispecie penale e ancora si conosce poco del fenomeno, anche se indagini effettuate dai centri antiviolenza indicano che le molestie assillanti possono avere conseguenze spesso letali. Numerosi studi internazionali indicano come oltre il 70 per cento delle donne che hanno subito maltrattamenti da parte del proprio compagno continua a es-

sere a rischio di subire violenza anche dopo la separazione. Le donne spesso, anche dopo essersi liberate dall'uomo violento separandosi, continuano a essere minacciate, riportando danni importanti a breve e a lungo termine che ledono la loro integrità psico-fisica, con costi individuali e sociali altissimi. Una legge contro lo *stalking* è stata introdotta per la prima volta negli Stati Uniti, in California nel 1990. Lo *stalking* si caratterizza per una serie di azioni lesive ripetute nel tempo e dirette verso una specifica persona; si attua con atteggiamenti come seguire, telefonare ostinatamente, lasciare messaggi in segreteria, inviare lettere, fare regali, andare sul posto di lavoro, danneggiare oggetti di proprietà della vittima, appostarsi, inseguire. Queste azioni possono o meno essere accompagnate da minacce credibili a cui può fare seguito una vera e propria aggressione o un omicidio. Per questi motivi è necessario introdurre nuove disposizioni che permettano di intervenire per contrastare il fenomeno dello *stalking*, graduando l'intervento, dapprima con misure dissuasive, successivamente con misure cautelari e punitive nel caso di reiterazione della condotta, nei confronti degli autori della molestia assillante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 609-ter.1
del codice penale, concernente il reato
di molestie assillanti)*

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«609-ter.1 - (*Molestie assillanti*) - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.

La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante.

Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure previste dagli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.